

Successivamente

PP/GD  
regassecoac.doc

Delibera A.C del 27.6.2008 n. 10

Oggetto: Assistenza economica Determinazione dei criteri generali di erogazione dei contributi e dei massimali di intervento e individuazione dei beneficiari . Approvazione regolamento.

## L'ASSEMBLEA CONSORTILE

Sulla relazione del Presidente Dr Aldo Corgiat;

Richiamate la deliberazione A.C. n. 9 del 15.6.2006, relativa alla definizione dei criteri generali di erogazione di contributi di assistenza economica;

Vista la L.R. 1./2008

Ritenuto opportuno aggiornare i criteri generali di erogazione di contributi di assistenza economica, in considerazione dei nuovi bisogni emersi nella popolazione;

Considerato che con deliberazione n. 24 in data 19.6.2008 il C.d.A. proponeva l'adozione di un nuovo regolamento in materia di erogazione di contributi di assistenza economica;

Vista a tale proposito l'allegata bozza regolamentare ad oggetto: "Assistenza economica Determinazione dei criteri generali di erogazione degli importi dei contributi e dei massimali di intervento e individuazione dei beneficiari";

Considerato che le nuove disposizioni, così come approvate dall'Assemblea Consortile, trovano applicazione a decorrere dall'1.7.2008;

Dato atto che le nuove disposizioni comportano l'abrogazione di quanto precedentemente definito in materia di erogazione di contributi di assistenza economica;

Dato atto che la maggior spesa derivante dal presente provvedimento pari presunti € 67.048,00 troverà copertura da apposito trasferimento da parte dei comuni consorziati come segue:

<b>COMUNI</b>	<b>incremento quota</b>
Leini	€ 11.089,00
S. Benigno	€ 4.492,00
Volpiano	€ 11.791,00
Settimo T.se	€ 39.676,00
<b><i>Totale</i></b>	<b>€ 67.048,00</b>

Tutto cio' premesso;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione a dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. viene espresso il seguente parere:

- favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto;

La Responsabile Ass. Economica  
Dr.ssa Paola Pecorari  
(in originale firmato)

Con voti unanimi espressi in forma palese

## DELIBERA

1. di approvare i criteri generali di erogazione di contributi di assistenza economica definiti nel documento: "Assistenza economica. Determinazione dei criteri generali di erogazione, degli importi dei contributi e dei massimali di intervento e individuazione dei beneficiari.", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Dato atto che la maggior spesa derivante dal presente provvedimento pari a presunti € 67.048,00 troverà copertura da apposito trasferimento da parte dei comuni consorziati come segue:

<b>COMUNI</b>	<b>incremento quota</b>
Leini	€ 11.089,00
S. Benigno	€ 4.492,00
Volpiano	€ 11.791,00
Settimo T.se	€ 39.676,00
<b><i>Totale</i></b>	<b>€ 67.048,00</b>

3. di dare atto che le nuove disposizioni, così come approvate dall'Assemblea Consortile, trovano applicazione a decorrere dall'1.7.2008;
4. di stabilire che, in forza dell'adozione del presente atto, la precedente deliberazione n. 10 in data 26.9.2001 è revocata.



**C.I.S.S.P.**

*Consorzio Intercomunale Servizi Sociali alla Persona*  
Comuni di Leinì, San Benigno, Settimo T.se, Volpiano

---

## **ASSISTENZA ECONOMICA**

Determinazione dei criteri generali di erogazione  
degli importi dei contributi e dei massimali di intervento  
e individuazione dei beneficiari

Allegato alla delibera A.C. n. 10 del 27.6.2008

# INDICE

CAPITOLO	PAG.
Premessa	6
Norme generali	7
Assistenza economica ordinaria	7
- <i>Criteri di riferimento per la definizione del contributo</i>	
- <i>Beneficiari</i>	
- <i>Importo del contributo</i>	
- <i>Durata del contributo</i>	
Assistenza economica straordinaria	10
- <i>Criteri di riferimento per la definizione del contributo e dei beneficiari</i>	
- <i>Importo del contributo</i>	
- <i>Durata del contributo</i>	
Contributi erogati a titolo di prestito	11
Procedura per l'erogazione dell'Assistenza Economica	12
- <i>Motivi di esclusione</i>	
- <i>Nota per i richiedenti</i>	
Commissione per l'erogazione del contributi economici	14

## **PREMESSA**

L'assistenza economica è uno degli strumenti a disposizione del Servizio Socio-Assistenziale volto a favorire il superamento di una situazione di disagio e il raggiungimento dell'autonomia personale.

L'Assistenza economica si configura quindi come un intervento di stimolo all'utente, inserito all'interno di un progetto individuale e/o familiare predisposto dall'Assistente sociale in collaborazione con tutte le altre risorse presenti sul territorio (volontariato, altri servizi pubblici e privati, Comuni, ecc.), e con l'eventuale attivazione di altri interventi (assistenza domiciliare, interventi educativi, attività di sostegno, ecc.).

Conseguentemente l'assistenza economica non va intesa come un diritto acquisito ed automatico né quale sostituto di reddito da lavoro o previdenziale, ma deve solamente essere intesa come interesse legittimo.

Al fine di un corretto utilizzo di detto strumento, l'Assistente Sociale compie un'attenta valutazione della situazione sociale complessiva dell'utente mediante colloqui, visite domiciliari e contatti con altre agenzie e servizi del territorio (Centro per l'Impiego, patronati, servizi comunali, ecc.) per verificare l'effettiva situazione di bisogno e predisporre il piano di lavoro indicando gli obiettivi raggiungibili e i tempi per la verifica.

L'entità del contributo è correlata alla presenza sul territorio di risorse sociali quali, ad esempio, le mense scolastiche, gli asili nido, i servizi educativi e di socializzazione, a cui le persone in situazione di disagio possono accedere gratuitamente o a costi ridotti su segnalazione del Servizio Sociale.

Al fine della verifica dell'efficacia dell'intervento si considerano quali parametri di primaria importanza:

1. il miglioramento delle condizioni sociali dell'utente;
2. la collaborazione ed il coinvolgimento dello stesso per conseguire tale miglioramento.

## **NORME GENERALI**

Il presente regolamento prevede l'utilizzo di diversi strumenti finalizzati a sostenere, attraverso l'erogazione di uno o più contributi economici, la progettualità della persona. Sono previsti:

- Contributi economici ordinari,
- Contributi economici straordinari,
- Contributi economici a titolo di prestito.

### **ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA**

L'assistenza economica ordinaria si pone come uno strumento ad uso degli operatori del Consorzio mirato a fornire un sostegno progettualmente concordato con la persona, finalizzato al superamento di condizioni di precarietà economica, o all'integrazione al reddito di coloro che per età o inabilità non possiedono risorse tali e sufficienti da porre in essere azioni mirate al superamento della condizione di bisogno.

#### **Criteri di riferimento per la definizione del contributo**

Nel presente regolamento si definisce "MINIMO VITALE" la disponibilità economica necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, pur minimi, di vita e di relazione. Si tratta dei costi minimi che una persona o una famiglia deve sostenere per: alimentazione, abbigliamento, igiene della casa e della persona, biancheria, utensileria, vita di relazione, spese generali della casa. Viene sempre esclusa dai conteggi la spesa sanitaria.

Si definisce "MINIMO ALIMENTARE" la disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza. Il contributo è riferito al parametro del Minimo Alimentare in situazioni in cui esistano risorse personali, familiari, ambientali (lavori saltuari, fruizione di servizi educativi o di mense scolastiche a condizioni tariffarie agevolate etc)

#### **Beneficiari**

L'assistenza economica è finalizzata a fornire sostegno ai nuclei familiari o persone singole in situazioni economicamente carenti, residenti nei Comuni Consortili.

Ai beneficiari di contributo di Minimo Vitale può essere viceversa erogato un contributo di importo pari al Minimo Alimentare, nel rispetto delle modalità e dei tempi di erogazione previsti dal presente regolamento, in considerazione delle

risorse personali/ambientali e di rete di cui dispongono, nonché del piano di lavoro formulato.

Vengono individuati come beneficiari nel presente Regolamento coloro che appartengono alle seguenti tipologie:

#### *Beneficiari di Minimo Vitale*

- M.V. 1: persone sole o separate, prive di reddito e di appoggio familiare entro l'anno successivo all'evento (separazione o lutto);
- M.V. 2: famiglie di detenuti o di vittime del delitto senza alcun sostegno economico, entro l'anno dal verificarsi dell'evento delittuoso o detentivo. La privazione del reddito deve essere collegata alla detenzione o all'aver subito un delitto, e deve altresì trattarsi di una fonte di reddito proveniente da lecito guadagno;
- M.V. 3: ultrasessantacinquenni e persone invalide che per età e/o per malattia siano totalmente inabili al lavoro, ivi compreso chi presenta richiesta di riconoscimento di invalidità civile, all'interno di un progetto condiviso anche con i servizi competenti dell'ASL di territorio;
- M.V. 4: adulti e minori inseriti in comunità con progetto integrato e documentato con altri servizi presenti sul territorio

#### *Beneficiari di Minimo Alimentare*

- M.A. 1: Persone o famiglie con minori a esposizione di rischio sociale, nei cui confronti i servizi formulino un piano di intervento volto al superamento della situazione di emarginazione;
- M.A. 2: Ex detenuti, entro l'anno successivo la scarcerazione, se è presente una effettiva volontà di reinserimento sociale; (questa forma di contributo può essere erogata in occasione di una sola scarcerazione, viene immediatamente interrotta e non è più riproponibile in caso di recidiva nel reato o di nuovo illecito).
- M.A. 3: Giovani in età tra i 18 e 21 anni, già in carico ai servizi che presentino necessità di completare la qualificazione professionale e/o il percorso di autonomia;
- M.A. 4: Persone che, pur praticando modalità di comportamento proprie di gruppi marginali (es. persone senza fissa dimora), possiedano risorse personali e manifestino volontà adeguate per poter uscire da tale condizione ed avviarsi all'autonomia;
- M.A. 5: Ultracinquantacinquenni, e anche i familiari a loro carico, esclusi dal mercato del lavoro che, nonostante un percorso di reinserimento e a causa di condizioni non loro imputabili, permangono in condizioni di disoccupazione. Per familiari a loro carico si devono intendere i figli minori nei casi non compresi al punto 1, e tutti gli adulti facenti parte del nucleo con le stesse caratteristiche del beneficiario del punto M.A. 3;

## **Importo del contributo**

Per persone o nuclei totalmente privi di reddito l'IMPORTO del CONTRIBUTO è pari alla quota della tabella "importi di riferimento" del presente documento. Per persone o nuclei con reddito superiore allo zero l'importo è, invece, pari alla differenza tra reddito complessivo familiare e Minimo Vitale.

In ogni caso, sia avendo come riferimento il parametro del Minimo Vitale che quello del Minimo Alimentare, l'importo massimo del contributo mensile non può superare il doppio del M.V. primo componente. In presenza di ascendenti e/o discendenti, il contributo viene decurtato dal 25 al 50%. La valutazione in merito alla percentuale da decurtare viene effettuata in base alle condizioni socio-economiche degli ascendenti/discendenti stessi.

In ogni caso il contributo di Minimo Vitale può essere erogato solo nei casi di beneficiari indicati nell'apposita voce di questo documento.

## **Durata del contributo**

La durata del contributo è definita all'interno del piano di intervento formulato dall'operatore ed esplicitata nella proposta di contributo. La proposta di contributo non può comunque riguardare un periodo superiore ai sei mesi nell'arco di un anno a partire dall'inizio dell'intervento, e la sospensione dall'erogazione sarà sempre pari al tempo per cui se ne è beneficiato.

Fanno eccezione le situazioni indicate al punto M.V. 3 (cfr Beneficiari) per i quali il contributo può essere permanente, e per cui non è necessaria l'elaborazione di un piano di intervento da parte dell'Assistente Sociale, ma una verifica semestrale.

Per le situazioni indicate al punto M.V. 4 (cfr Beneficiari) può essere erogato esclusivamente un contributo economico pari al M.V. importo del terzo componente negli ultimi sei mesi dell'inserimento in comunità quale strumento di sostegno in un percorso di reinserimento ed autonomia sul territorio.

## **ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA**

### **Criteri di riferimento per la definizione del contributo e dei beneficiari**

L'Assistenza Economica Straordinaria è finalizzata a fornire sostegno a nuclei familiari o persone singole, a copertura anche parziale di una particolare spesa imprevista e/o eccezionale documentata, che comprometta gravemente l'equilibrio socio economico del nucleo. Viene erogata in situazioni in cui il contributo favorisce il miglioramento del livello qualitativo di vita e/o il raggiungimento dell'autonomia personale, (ad esempio la tinteggiatura all'abitazione di anziani o disabili, o il pagamento di abbonamenti ai trasporti per la scuola per minori, o l'acquisto di materiale specifico per laboratori e attività scolastiche per minori..etc).

Possono fruire del Contributo Economico Straordinario tutti coloro già individuati quali beneficiari di contributi di minimo vitale o alimentare nel presente regolamento.

Il contributo economico può essere erogato anche per l'acquisto di elettrodomestici, di prima necessità (frigorifero, lavatrice, cucina a gas), senza necessità di far pervenire preventivi, per cui si eroga sempre un importo pari alla metà del M.V. primo componente.

Vengono escluse le spese sanitarie di qualsiasi tipo, ad esempio farmaci, occhiali o protesi varie.

Dopo l'erogazione il beneficiario è tenuto a fornire documentazione rispetto al congruo utilizzo del contributo economico, (es: ricevuta o fattura di acquisto), diversamente non avrà titolo a richiedere ulteriori contributi economici.

### **Importo del contributo**

L'erogazione del contributo avviene all'interno del piano di lavoro formulato dall'operatore.

In ogni caso se il reddito complessivo del nucleo è inferiore o pari al M.V., il contributo può arrivare anche fino alla copertura totale della spesa; mentre se il reddito complessivo del nucleo è superiore al M.V. l'entità del contributo sarà pari alla differenza fra la spesa da sostenere e l'eccedenza dal M.V.

Nell'arco di un anno l'importo del contributo non può mai superare un importo pari al triplo del Minimo Alimentare primo componente, salvo i casi in cui il contributo è finalizzato al conseguimento di altre prestazioni sociali (ad es. sanatoria di morosità incolpevole finalizzata all'erogazione del fondo sociale per inquilini di Edilizia Residenziale Pubblica, con le modalità di erogazione definite con i singoli Comuni) o previdenziali (ad es. versamenti di contributi volontari necessari all'erogazione del trattamento pensionistico).

## **Durata del contributo**

Il contributo potrà essere erogato per periodi limitati o come “una tantum”, in base alla valutazione dell’operatore e coerentemente con il piano di lavoro formulato.

## **CONTRIBUTI EROGATI A TITOLO DI PRESTITO**

I contributi di assistenza economica ordinaria e straordinaria possono essere erogati sotto forma di anticipo nei confronti di persone che siano in attesa di trattamento pensionistico da parte di enti previdenziali o di assegni di assistenza del Ministero.

I contributi erogati per sanare situazioni di morosità incolpevole devono essere erogati a titolo di anticipo, impegnando la persona alla restituzione qualora risulti beneficiaria del “Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” di cui alla L. 431/98. Solo nella misura della quota concessa dal suddetto Fondo il titolo di anticipo è erogabile anche per cittadini il cui reddito supera il Minimo Vitale. Il contributo non è erogato a titolo di anticipo qualora il richiedente sia già impegnato alla restituzione con altro Ente (ad es. A.T.C.).

L'erogazione del contributo a titolo di anticipo in attesa di prestazioni previdenziali o di altra natura è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di una dichiarazione in cui si impegna alla restituzione delle somme erogate a titolo di contributo qualora venga riconosciuto il trattamento economico del quale si presume il diritto.

Il contributo a titolo di anticipo dovrà essere restituito in un'unica soluzione, al momento della riscossione del trattamento economico atteso e dei relativi arretrati. Qualora l'anticipo complessivo sia superiore agli arretrati, la parte eccedente è da considerarsi erogata a titolo di contributo assistenziale secondo i criteri stabiliti dalla presente deliberazione.

Il Consorzio potrà intraprendere azioni legali in caso di mancata restituzione delle somme erogate.

## **PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA**

L'Assistente Sociale, avvalendosi dell'ausilio del personale amministrativo, dovrà raccogliere, nel rispetto della normativa vigente e in particolare del D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii. "Testo unico nella documentazione amministrativa" e del T.U. 196/03 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", la domanda di erogazione di contributo, redatta per iscritto e firmata dal richiedente, e la documentazione necessaria ad accertare:

- La situazione economica, patrimoniale e lavorativa.

L'accertamento viene effettuato attraverso la visione del patrimonio attivo (estratto conto degli ultimi sei mesi di tutti i conti correnti bancari e/o postali, depositi a risparmio, titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento, polizze assicurative, automobili, immobili), e le verifiche sulla situazione lavorativa anche attraverso il confronto, diretto ed indiretto, con le diverse agenzie preposte presenti sul territorio.

- Il reddito complessivamente percepito.

Per reddito familiare si intende il reddito complessivo del nucleo comunque costituito, comprensivo anche di redditi da lavoro non regolarmente disciplinato. Sono da includere anche gli alimenti versati dall'ex coniuge o il mantenimento in favore di figli. I beneficiari di indennità di accompagnamento che avranno diritto agli interventi di cui al presente atto, vedranno escluso l'importo di tale emolumento dal reddito complessivo, solo previa dimostrazione di effettivo utilizzo delle somme percepite per le finalità previste dalla L. 18/80 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".

- La composizione del nucleo familiare.

Ai fini della definizione di "nucleo familiare", si tiene conto delle risultanze anagrafiche. Qualora vi sia una discrepanza tra risultanza anagrafica e situazione familiare reale spetta all'operatore valutarne le motivazioni e proporre o no il contributo conseguente.

- Il canone di locazione corrisposto.

Il canone di locazione è considerato al netto dell'ultimo contributo, diviso per dodici mensilità, che è stato percepito quale "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" di cui alla L. 431/98 e detratto dal reddito complessivo nella misura massima di € 250 mensili onnicomprensive.

Nei casi di stipula di "contratto assistito" da parte di amministrazioni locali deve essere conteggiata la sola quota a carico della persona.

Non possono essere conteggiate le spese o gli importi relativi a impegni di pagamento per sanare le pregresse morosità.

Per poter effettuare richiesta di contributo economico le persone aventi diritto devono avere presentato richiesta di Fondo Sociale Regionale e/o Sostegno alla Locazione.

- L'esistenza di ascendenti e/o discendenti.

## **Motivi di esclusione**

Rappresentano motivo di esclusione dal contributo:

- la mancata presentazione della documentazione richiesta;
- reddito superiore al M.V.;
- il possesso di risparmi, rendite da capitali, fondi, ecc., verificati mediante esibizione di situazione patrimoniale attiva superiore o pari al doppio del minimo vitale dell'intero nucleo;
- proprietà di beni immobiliari (salvo il caso di alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare o proprietà di terreni ed immobili che non possano produrre reddito) o di beni mobili registrati che non siano strumenti di lavoro o di relazione, posseduti però nella misura strettamente necessaria;
- tenore di vita non corrispondente alla situazione dichiarata;
- verificata mancanza di collaborazione al progetto dei servizi finalizzato al superamento della situazione problematica ( ad es. mancata partecipazione ai colloqui con i servizi o, ancora, non rispetto degli impegni presi) ;
- rifiuto di opportunità di occupazione o lavoro, verificate anche mediante confronto diretto con i diversi servizi, (ad esempio con Centro per l'impiego).

## **Nota per i richiedenti**

Al fine di agevolare le richieste, coerentemente con i principi di promozione sociale e autorealizzazione dell'individuo, ed in ossequio alla massima trasparenza, le persone che fanno richiesta di contributo economico, informate di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati sensibili, sono chiamate:

- a produrre tutta la documentazione necessaria all'espletamento della pratica attraverso l'esibizione di certificazione o l'autocertificazione,
- a partecipare attivamente al progetto concordato con gli operatori.

Qualora il richiedente l'erogazione presenti una dichiarazione sostitutiva a norma del T.U. 445/00, dovrà essere informato sulla possibilità di controlli anche indiretti tendenti a verificare la veridicità di quanto dichiarato. Dette verifiche, qualora si ritenga necessario, possono essere effettuate attraverso accertamenti a mezzo degli organi competenti, ( ad esempio polizia municipale).

All'atto della raccolta della domanda di contributo economico completa in tutte le sue parti, viene comunicato all'interessato il nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi della l.n. 15/2005.

Inoltre, si fissa in 60 giorni il termine di tempo entro cui il Responsabile del Procedimento deve dare una risposta scritta (sia di accoglimento che di non

accoglimento) alla persona che ha richiesto un contributo economico. Tale termine decorre dalla presentazione di tutta la documentazione utile a perfezionare l'istruttoria.

Se è necessario autorizzare alla riscossione del contributo una persona diversa dal richiedente, deve essere prodotta insieme alla documentazione anche la delega dell'interessato con firma autenticata dall'operatore competente.

### **COMMISSIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI**

Viene istituita la commissione per l'erogazione dei contributi economici formata da:

- Direttore del Consorzio o suo delegato;
- due Assistenti Sociali;
- un impiegato amministrativo
- un funzionario delegato dal Sindaco di ciascun Comune.

Compito della commissione è di prendere visione della relazione di proposta di assistenza economica, predisposta dall'Assistente Sociale, corredata della relativa modulistica al fine di valutarla, e autorizzare o meno l'erogazione del relativo contributo.

Le decisioni assunte dalla commissione sono verbalizzate.